



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio – 98057 *MILAZZO (ME)*

Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q - Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " RENATO GUTTUSO " - -MILAZZO

Prot. 0010905 del 28/08/2021

(Uscita)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO l'art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituzione scolastica;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 77 del 23/07/2020 che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 14 settembre 2020;

CONSIDERATO il documento d'indirizzo recante misure per la pianificazione delle attività scolastiche dell'IIS "R. Guttuso" per l'anno scolastico 2020/21, prot. n. 9043 del 30/07/2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

VISTO il regolamento d'istituto prot. n. 4445 del 29/03/2019 e integrazione prot. n. 10637 del 04/09/2020;

VISTO il verbale n. 21 del Consiglio di Istituto del 12/07/2021

DELIBERA

la presente integrazione al regolamento d'istituto con le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Chiunque deve osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide in tutti gli ambienti scolastici: mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica; mantenere puliti ed in buono stato d'uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature dell'Istituto; rispettare i principi di un corretto comportamento; osservare rigorosamente il divieto di fumo nei locali e negli spazi dell'Istituto ed utilizzare la mascherina in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto.

Per le finalità di prevenzione e di contrasto del contagio da virus SARS-CoV-2, il presente Regolamento integra e modifica parzialmente il vigente Regolamento d'Istituto prot. n. 4445 del 29/03/2019 del quale costituisce parte integrante e sostanziale per tutta la durata della pandemia.

ART. 1 - (Orario di entrata)

Le studentesse e gli studenti delle classi del primo biennio devono entrare a scuola, al suono della prima campana, dalle ore 8.00 alle ore 8,10. Le studentesse e gli studenti delle classi del triennio devono entrare a scuola, al suono della seconda campana, dalle ore 8.15 alle ore 8,25.

Gli alunni avranno accesso alle aule utilizzando accessi diversificati, osservando scrupolosamente il percorso identificato con la predisposta segnaletica verticale e orizzontale. Gli alunni raggiungeranno immediatamente la propria aula senza sostare nei corridoi.

Durante le operazioni di ingresso le studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento interpersonale.

A partire dalla prima campana di entrata i collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni prelevando la temperatura a tutti gli studenti.

In caso di temperatura pari o superiore a 37,5° la studentessa o lo studente non sarà ammesso a scuola

ART. 2 - (Orario di uscita)

Al termine delle attività didattiche previste dall'orario giornaliero delle lezioni, l'uscita delle studentesse e degli studenti sarà regolata come segue:

- le classi del primo biennio il cui termine delle lezioni è alle 12:35 usciranno alle ore 12:20,
- le classi del primo biennio il cui termine delle lezioni è alle 13:30 usciranno alle ore 13:20;
- le classi del triennio il cui termine delle lezioni è alle 12:35 usciranno alle ore 12:35;
- le classi del triennio il cui termine delle lezioni è alle 13:30 usciranno alle ore 13:30.

L'uscita deve avvenire percorrendo in senso inverso il medesimo percorso utilizzato per l'accesso e identificato con la predisposta segnaletica verticale e orizzontale. Durante le operazioni di uscita le studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento interpersonale.

ART. 3 - (Ritardi)

Le studentesse e gli studenti che arrivino in ritardo oltre le 8.30 non saranno ammessi in classe.

Non è ammesso l'ingresso in seconda ora.

ART. 4 - (Uscite brevi)

Durante le ore di lezione, al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti negli spazi comuni, le uscite brevi dall'aula, preventivamente autorizzate e registrate dal docente su apposito registro fornito dalla scuola, riguarderanno un solo studente alla volta, qualunque sia il motivo, e devono comunque essere richieste solo in caso di effettiva necessità. Durante tali uscite lo studente dovrà indossare la mascherina.

ART. 5 - (Ricreazione)

La ricreazione si svolge in cortile in orari diversificati per tutti gli studenti dell'Istituto ed ha la durata di dieci minuti:

- primo biennio dalle ore 10,35 alle ore 10,45;
- triennio dalle ore 11,30 alle ore 11,40.

Al suono della campana che segnala il termine della ricreazione le studentesse e gli studenti dovranno trovarsi nelle rispettive aule. Un eventuale ritardo verrà annotato nel registro elettronico e cartaceo.

Alla fornitura dei panini le studentesse e gli studenti provvederanno autonomamente.

E' vietato introdurre alimenti provenienti dall'esterno. Le studentesse e gli studenti potranno consumare la colazione solo durante l'intervallo.

Art. 6 – (Accesso ai servizi igienici)

L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e nella zona corridoi antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa.

Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo.

Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 7 – (Accesso ai distributori automatici di bevande)

L'accesso ai distributori automatici di bevande da parte delle studentesse e degli studenti è consentito in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante.

Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti all'interno del proprio settore o, se non presenti, ai distributori posizionati nei settori contigui. In quest'ultimo caso, una volta prelevati gli alimenti o le bevande le studentesse e gli studenti hanno l'obbligo di rientrare nel proprio settore senza attardarsi ulteriormente.

L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, mantenendo la mascherina.

Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori.

Art. 8 – (Precauzioni igienico-personali)

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani posizionati nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite.

Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 9 - (Ricevimento)

È indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c'è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. Pertanto i docenti potranno ricevere i genitori a scuola solo dietro appuntamento.

Art. 10 - (Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola)

Obbligo di utilizzo della mascherina (chirurgica) in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. L'utilizzo della mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale cardine unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia degli ambienti e all'adeguata areazione dei locali.

Si ribadiscono inoltre:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura pari o superiore ai 37.5° o in presenza di sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, in presenza di condizioni di rischio (sintomi simil-influenzali, temperatura pari o superiore ai 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il Referente scolastico per il COVID della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto. L'ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (MEIS01600T@ISTRUZIONE.GOV.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art. 11 - (Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni)

I docenti non potranno stazionare nelle aule dedicate a loro dedicate (cd aule professori). L'accesso ai citati spazi comuni sarà consentito per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

Art. 12 - (Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico)

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi sintomi simil-influenzali, temperatura pari o superiore ai 37.5° si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria emanate con il rapporto dell'I.S.S. del 21/08/2020 e ad ogni altra disposizione che verrà emanata dalle autorità competenti.

Art. 13 - (Didattica digitale integrata)

La didattica digitale integrata (D.D.I.), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta agli studenti, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nei casi di quarantena e domiciliatura fiduciaria disposti dall'autorità sanitaria competente.

La progettazione della didattica in modalità digitale terrà conto del contesto e assicurerà la sostenibilità delle attività proposte e un totale livello di inclusività, auspicando che i contenuti e le metodologie non siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.

Con riferimento alle attività di D.D.I. con la modalità sincrona della videoconferenza è fatto obbligo a tutti gli studenti di osservare le prescrizioni di cui all'Allegato alla presente integrazione del Regolamento d'Istituto, che a sua volta ne costituisce parte integrante e sostanziale recando tutte le «REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA.»

ART.14 - (Assenze – Giustificazioni)

Le studentesse e gli studenti che si assentino dalle lezioni sono riammessi in classe previa esibizione della giustificazione, sottoscritta dai genitori o da chi ne fa le veci, che chiarisca i motivi dell'assenza.

Qualora le studentesse e gli studenti siano rimasti assenti per malattia per un periodo pari o superiore ai tre giorni, la giustificazione dovrà essere accompagnata dal certificato medico attestante la riacquistata idoneità alla frequenza delle lezioni, in difetto di certificazione non potranno essere ammessi a scuola.

La firma sulle giustificazioni deve essere conforme a quella depositata in segreteria e riportata sul libretto delle giustificazioni fornito dalla scuola all'allievo.

Le studentesse e gli studenti maggiorenni possono autogiustificarsi.

Le giustificazioni devono essere controllate dal docente presente nella prima ora di lezione.

Le assenze devono essere giustificate il giorno stesso del rientro a scuola o, al massimo, il giorno successivo; nel caso in cui le studentesse e gli studenti dimentichino di portare la giustificazione anche il secondo giorno, verranno ammessi in classe con annotazione sul registro; dopo tale data (terza dimenticanza), le studentesse e gli studenti verranno ammessi in classe con riserva e con annotazione sul registro da segnalare al coordinatore di classe il quale comunicherà alle famiglie (anche rendendo l'annotazione visibile sul registro elettronico).

L'ingresso a scuola di studentesse, studenti già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (MEIS01600T@ISTRUZIONE.GOV.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art. 15 – (Riunioni ed assemblee)

Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate in presenza dal Dirigente scolastico devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento interpersonale indicate nel presente Regolamento.

Durante tali riunioni le persone presenti devono indossare la mascherina.

Verrà privilegiato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

Sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori, in presenza fino alla cessazione dello stato di emergenza. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, in presenza, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro.

Art. 16 - (Disposizioni finali)

Il presente regolamento d'istituto sarà modificato ed integrato nel corso dell'anno scolastico sulla base dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2.

Allegati alla presente integrazione del Regolamento d'istituto

1. Documento d'indirizzo A.S. 2021/2022 – prot. n. 10888 del 28.08.2021
2. Informativa G Suite e regolamento d'uso della piattaforma
3. Regole di comportamento nelle attività didattiche in modalità videoconferenza
4. Regolamento d'istituto
5. Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia